ALLEGATO A) DCC 10/2013

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

(Provincia di Bari)

Cap. 70020 -P.za A. Moro,10 - P.I. 00878940725

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI DIFESA AMBIENTALE E CONTROLLO, DEPOSITO, GESTIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.

INDICE

Art 1. FINALITÀ

Art 2. VOLONTARIETÀ DEL SERVIZIO

Art 3. FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

Art 4. DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Art 5. NOMINA A ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Art 6. REQUISITI PER LA NOMINA

Art 7. INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

Art 8. DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

Art 9. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Art 10. COMPITI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

Art 11. COMPITI DEL COMUNE

Art. 12. CORSO DI FORMAZIONE ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

Art 13. ENTRATA IN VIGORE

Art 1. FINALITÀ

Il Comune di Cassano delle Murge istituisce e coordina il Servizio di Vigilanza Ambientale Volontario Comunale, individuando con tale istituzione la figura dell'Ispettore Ambientale Volontario Comunale, a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

Art 2. VOLONTARIETÀ DEL SERVIZIO

Il Servizio di Vigilanza Volontario Comunale in materia ambientale ed in particolare in materia di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti costituisce un servizio volontario non retribuito, senza indennizzo e rimborso spese, che non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro.
L'organizzazione del Servizio è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

Art 3. FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

Ferma restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente Regolamento, la vigilanza di cui all'art. 1, è affidata, altresì, agli Ispettori Ambientali Volontari Comunali che ne abbiano facoltà ai sensi della vigente legislazione.
Con decreto monocratico il Sindaco può abilitare all'accertamento delle violazioni di regolamenti ed ordinanze comunali altro personale dipendente dal Comune e, per specifiche materie, nei casi e con i limiti previsti dalla legge.
Gli Ispettori Ambientali Volontari Comunali dovranno essere muniti, durante lo svolgimento dell'attività di vigilanza ambientale, di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art 4. DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

L'Ispettore Ambientale Volontario Comunale, si identifica, ai sensi del presente Regolamento, nella figura del volontario, che svolge attività informative ed educative ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti.
Svolge opera di prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro della città.
Svolge le funzioni di vigilanza, di controllo e di accertamento-constatazione in violazione dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via esclusiva al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente.
Il servizio di vigilanza è esteso esclusivamente all'intero territorio comunale.

Art 5. NOMINA AD ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli ispettori ambientali volontari comunali, con proprio decreto motivato, tra i candidati reputati idonei, specificamente per le funzioni di vigilanza, di controllo e di accertamento-constatazione delle violazioni di Regolamenti ed Ordinanze Comunali attinenti alla tutela dell'Ambiente e alla materia dei rifiuti.
Tale provvedimento dovrà essere rinnovato annualmente.

Al fine di ottenerne la nomina sindacale per lo svolgimento di tale attività di volontariato i soggetti interessati, singoli ed associati, dovranno superare un esame innanzi ad una apposita commissione ed essere inseriti in una apposita graduatoria di merito.
L'esame consisterà in un prova scritta a risposte multiple (almeno 20 domande) ed una prova pratica riguardante la redazione di un verbale di contestazione di violazione amministrativa.
L'esame è subordinato alla partecipazione ad un apposito corso di formazione di durata non inferiore a 20 ore.
Sarà tollerato un periodo di assenza non superiore al 20 % del totale delle ore di corso.
La graduatoria sarà formulata sulla scorta del punteggio complessivo conseguito da ciascun soggetto che risulterà idoneo alle due prove selettive.
Si intende superata la prova scritta qualora il candidato abbia risposto in modo positivo ad almeno 12 domande su 20.
Per la prova pratica la sufficienza è acquisita conseguendo un punteggio minimo di 6 punti sui complessivi 10 punti a disposizione della commissione.
A parità di punteggio precede il più giovane di età.

Art. 6. REQUISITI PER LA NOMINA

Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Volontario Ambientale Comunale del Comune di Cassano delle Murge devono possedere i seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità europea;
- avere raggiunto la maggiore età e non aver superato gli anni 70;
- essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o sanzioni amministrative per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistica-venatoria ed ittica;
- essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di volontario ambientale accertata dal medico del distretto dell'ASL competente;
- di non avere rapporti lavorativi con il gestore del servizio di igiene urbana operante sul territorio comunale;
- residenza non necessariamente nel Comune di Cassano di Cassano delle Murge.

Art 7. INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

L'incarico di Ispettore Ambientale Volontario Comunale è attribuito con decreto del Sindaco con le modalità descritte nel precedente art. 5.
Il Sindaco emanerà il Decreto di nomina di Ispettore Volontario successivamente alla formulazione di una graduatoria di merito.
E' considerato titolo preferenziale nella formulazione della graduatoria l'appartenenza attuale o pregressa alle forze dell'ordine.
Nel decreto Sindacale sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza.
Ha durata annuale e può essere rinnovato, sospeso e revocato.
L'incarico può essere rinnovato annualmente su richiesta, sino a quando non intervengano motivi validi per una sospensione o una revoca.
L'ispettore ambientale volontario comunale è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco.
All'Ispettore Ambientale Volontario comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.
L'Ispettore Ambientale Volontario comunale nell'espletamento del servizio è tenuto a portare con se il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente e *dovrà* ~~potrà~~ indossare apposito

indumento, fornito esclusivamente dal Comune, riportante l'indicazione del Comune *stesso* e la qualifica ricoperta.
L'espletamento del servizio è a carattere volontario e gratuito, senza che ciò dia in alcun modo luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura ai sensi della L. 11.11.1991 n. 266.

Art 8. DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

L'ispettore ambientale volontario comunale nell'espletamento delle funzioni, deve:

- assicurare il servizio così come stabilito dal Comune tramite il responsabile nella figura del Comandante della Polizia Municipale coadiuvato dal Responsabile Settore 1 Territorio, competente in materia ambientale e rifiuti, e dall'eventuale direttore dell'esecuzione del servizio di igiene urbana;
- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui al programma operativo predisposto dal responsabile sopra indicato e relativi coaudiuvanti;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- indossare, durante il servizio di vigilanza, se in dotazione, la divisa assegnata;
- qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento;
- compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e i verbali di accertamento, secondo quanto disposto dalla vigente normativa facendoli pervenire con la massima tempestività al responsabile del servizio presso il Comune e comunque non oltre 24 ore a decorrere dall'accertamento;
- usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- osservare il segreto d'ufficio.

Se un volontario ha notizia di un reato nell'esercizio o a causa dell'attività di cui è incaricato è obbligato a darne immediatamente notizia al Comando di Polizia Municipale e alla locale stazione CC.
E' fatto assoluto divieto all'ispettore ambientale volontario comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente dal programma operativo predisposto dal Comune.

Art 9. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale – Carabinieri – Polizia di Stato – Guardia di Finanza - Corpo Forestale dello Stato – Polizia Provinciale, ecc.), possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore ambientale volontario comunale; di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.
La eventuale segnalazione di violazioni dei doveri di Ispettore Ambientale Volontario Comunale, effettuati i dovuti accertamenti dal responsabile gestionale e sentito l'interessato, comportano una sospensione dall'attività o la revoca dell'incarico di ispettore volontario a seconda della gravità delle irregolarità riscontrate.
La revoca della nomina può essere proposta per gravi motivi o anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.
La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dall'incarico con decreto monocratico.

Art 10. COMPITI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

Gli ispettori ambientali volontari comunali svolgono, nei limiti delle competenze loro attribuite dal provvedimento di nomina rilasciato dal Comune, le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente legislazione nonché la funzione di vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio segnalando eventuali difformità agli uffici comunali competenti.

L'Ispettore ambientale volontario comunale in sede di accertamento-contestazione di leggi, di regolamenti e/o ordinanze sindacali riguardanti la tutela ambientale redige rapporto di accertamento-constatazione inoltrando lo stesso all'Ente, titolare della funzione amministrativa, del potere normativo relativo alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento di essa [principio di sussidiarietà verticale in tema di funzioni amministrative (art. 118 della Costituzione)].
I volontari durante lo svolgimento della loro attività sono Pubblici Ufficiali e svolgono funzioni di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.
Il singolo volontario deve assicurare almeno 10 ore di servizio ogni mese, comunicando con preavviso, almeno quindicinale, la disponibilità delle giornate e gli orari.

Art 11. COMPITI DEL COMUNE

Il Comune quale Ente organizzatore del servizio provvede con propri mezzi finanziari e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti, al corretto funzionamento del servizio.
Le modalità di intervento e gestione delle procedure della vigilanza volontaria (dislocazione territoriale, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità operative e ricezione rapporti e accertamenti) sono individuate in capo al Corpo di Polizia Municipale e devono essere svolte in sintonia con il Settore 1 Territorio.
La figura apicale del Corpo di P.M. esercita il controllo sul rispetto delle procedure in materia di Sanzioni Amministrative di cui alla legge 689 /81 .
Il Comune stipulerà idonee coperture assicurative per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attività di servizio di volontariato.

Art 12. CORSO FORMATIVO ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

Il Comune organizzerà un corso di formazione per tutti gli aspiranti Ispettori Ambientali Volontari Comunali.
Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune, che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.
Il corso di formazione, della durata minima di 20 ore, sarà tenuto da personale esperto e qualificato, anche se appartenente ad altro Ente.
La figura apicale del Corpo di P.M. è responsabile dell'intero procedimento compresa la indizione del bando di selezione, l'organizzazione, la docenza per il corso di formazione e la presidenza della commissione di valutazione finale.
Il corso di formazione si articolerà in lezioni pomeridiane di circa tre ore sulle seguenti materie:

- La figura ed i compiti dell'Ispettore Volontario Ambientale;
- esame della normativa in materia ambientale, Regionale e Statale in particolare il vigente T.U.A.;
- gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
- Il procedimento sanzionatorio amministrativo.

Dovranno essere previsti corsi di aggiornamento almeno una volta l'anno ed ogni qual volta il Responsabile ne ravvisi la necessità.

Art 13. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore, a seguito approvazione del Consiglio Comunale, decorsi 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio del Comune.